

**Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti
(Emanato con D.D. n. 493 dell'11.10.2016)**

Art. 1

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29.03.2012 e dell'art. 26, comma 3 del proprio Statuto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13.02.2012, la SISSA bandisce periodicamente forme di collaborazione degli allievi ad attività connesse ai servizi resi con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.

L'attribuzione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Scuola, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2

Alle collaborazioni per attività a tempo parziale possono accedere gli allievi dei corsi di Ph.D e dei Master della SISSA regolarmente iscritti.

Art. 3

Il numero di collaborazioni da assegnare ai Servizi di interesse generale, alle Aree ed al Laboratorio Interdisciplinare, quello di ore per ogni singola collaborazione (compreso tra 50 e 150) ed il relativo compenso orario, sono fissati ogni anno dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Per ogni attività, o per più attività omogenee, viene nominato un Responsabile con funzioni di supervisione delle stesse.

Il compenso è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 4

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Direttore della SISSA, deve essere consegnata entro la data indicata e secondo le modalità contenute nel bando di concorso. Essa deve inoltre essere corredata da una breve lettera di motivazione in cui venga evidenziata la specifica competenza relativa alle attività oggetto della richiesta e da una dichiarazione di effettivo svolgimento con una sintetica valutazione di precedenti analoghe collaborazioni da parte del Responsabile dell'attività. I candidati possono inoltre allegare ogni altra documentazione ritenuta utile agli effetti della formazione della graduatoria.

Ogni allievo può presentare domanda per un massimo di due diverse attività, fermo restando che le prestazioni non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno.

Art. 5

Dopo un esame preliminare della documentazione da parte della Segreteria Didattica ed Allievi, teso ad accertare l'effettivo possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando, le domande vengono trasmesse alle competenti Commissioni. Tali Commissioni, una per ogni attività (collaborazione) o per più attività omogenee, sono nominate dal Direttore e devono comprendere i Responsabili delle attività stesse.

Al fine di accertare la preparazione degli allievi, oltre a tener conto delle attività svolte in precedenza, le Commissioni possono tenere brevi colloqui.

La preferenza per i servizi di una determinata Area va agli allievi dell'Area stessa. Ove possibile, in presenza di un elevato numero di posizioni, andrà inoltre garantita un'equa distribuzione delle collaborazioni tra le diverse Aree.

Le commissioni stilano quindi una graduatoria di merito esprimendo i giudizi di "insufficiente", "sufficiente", "discreto", "buono" ed "ottimo". Una valutazione "insufficiente" esclude il candidato dalla graduatoria degli idonei.

A parità di giudizio, tra gli idonei a svolgere il servizio richiesto sono privilegiati, ai fini della graduatoria finale, gli allievi in condizioni di oggettivo svantaggio debitamente documentate (ISEE). A parità di condizioni, l'allievo che non abbia mai usufruito di precedenti collaborazioni è preferito rispetto a chi ne abbia già usufruito. In caso di ulteriore parità, l'allievo che non usufruisca di un alloggio ARDISS verrà preferito ad uno assegnatario.

Le Commissioni hanno la facoltà di non ritenere idonei gli allievi protagonisti di episodi che abbiano messo in pericolo la sicurezza del sistema informatico o abbiano fatto uso improprio di dati sensibili e/o informazioni riservate.

Le graduatorie saranno affisse all'albo della Scuola: eventuale appello avverso la propria posizione in graduatoria potrà essere rivolto dagli interessati al Direttore della SISSA entro 7 giorni dalla data di affissione.

Art. 6

L'Amministrazione provvede a specifica copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli allievi che presteranno l'attività a tempo parziale.

Art. 7

Il pagamento delle collaborazioni verrà effettuato a conclusione dell'attività su espressa richiesta dell'allievo, controfirmata dal Responsabile e contenente un giudizio sintetico sul suo operato.

Art. 8

L'impegno assunto dall'allievo in termine di numero di ore di collaborazione può essere interrotto solo nei casi di malattia od altri motivi eccezionali riconosciuti dal Responsabile. In tal caso viene pagato il numero di ore di collaborazione effettivamente eseguite anche se inferiori a 50. L'attribuzione delle collaborazioni può essere revocata qualora l'allievo dimostri scarso impegno, affidabilità o incapacità nell'eseguire i compiti affidatigli.

Le ore di collaborazione rimaste in seguito ad interruzione dell'attività, purché in numero uguale o superiore a 50, vanno assegnate al successivo allievo nella graduatoria degli idonei. Qualora le ore rimaste siano inferiori a 50, possono essere ridistribuite tra gli allievi che già svolgono analoga attività.

Art. 9

Al fine di una valutazione a consuntivo dell'attività svolta da ciascuno studente e dell'efficacia delle collaborazioni attivate, vengono predisposte apposite schede informative da compilarsi a cura del responsabile dell'attività.